

Codice A2003D

D.D. 20 luglio 2026, n. 335

Legge 20 luglio 2004, n. 189, "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate". Istanza presentata dall'Ente Palio di Cameri ETS per l'anno 2026. Accoglimento ed autorizzazione.



ATTO DD 335/A2003D/2026

DEL 20/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A2000C - CULTURA, TURISMO, SPORT E COMMERCIO

A2003D - Promozione delle Attività culturali

OGGETTO: Legge 20 luglio 2004, n. 189, "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate". Istanza presentata dall'Ente Palio di Cameri ETS per l'anno 2026. Accoglimento ed autorizzazione.

La legge 20 luglio 2004 n. 189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate", ha previsto norme a tutela del benessere animale aggiungendo un titolo apposito al codice penale "Dei delitti contro il sentimento per gli animali".

Al contempo l'art 3, comma 1, della legge 189/2004 ha previsto che "le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente".

Con deliberazione n. 32-5438 del 5 marzo 2007, la Giunta Regionale ha approvato i criteri di valutazione per il riconoscimento del carattere storico e culturale delle manifestazioni con impiego di animali da autorizzare ai sensi della legge 189/2004.

A far data dall'approvazione della sopra citata deliberazione della Giunta Regionale, si è provveduto all'autorizzazione delle manifestazioni con determinazione del dirigente della struttura regionale competente, al termine di un'istruttoria condotta dalla Direzione stessa, nel corso della quale viene acquisito il parere della Direzione Regionale Sanità.

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003, "Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy", è stato recepito l'accordo stipulato il 6 febbraio 2003 tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, all'articolo 8 del quale sono contenute disposizioni in merito all'autorizzazione delle "Manifestazioni popolari", con particolare riferimento alla pista e al percorso delle gare di equidi o altri ungulati.

In adempimento del D.P.C.M. 28 febbraio 2003, la Regione Piemonte ha emanato proprie “Linee guida regionali inerenti l'utilizzo di equidi od altri animali ungulati in corse, gare e varie manifestazioni popolari”, trasmesse ai Servizi Veterinari delle ASL con nota prot. n. 8999/27.03 del 15 giugno 2004 e che contengono, tra le altre disposizioni, trattazione delle caratteristiche alle quali devono rispondere eventuali percorsi di gara.

Il Garante regionale per i Diritti degli animali ha, inoltre, sollecitato con note datate 19 febbraio 2019, un'attenta verifica e un esplicito richiamo al rispetto del D.P.C.M. 28 febbraio 2003 nel corso delle istruttorie.

Con nota trasmessa a mezzo posta elettronica certificata il 30 aprile 2026, l'Ente Palio di Cameri ETS (NO) ha presentato alla Regione Piemonte istanza per l'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 189/2004 del “Palio di Cameri” del 13 settembre 2026.

L'istanza dell'Ente Palio di Cameri ETS è pervenuta alla Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio - Settore Promozione delle attività culturali (prot. arrivo n. 8739/A2003D del 30 aprile 2026).

Il Settore Promozione delle Attività Culturali, acquisita la nota citata, ha provveduto a:

- 1) richiedere alla Direzione Regionale Sanità – Settore Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare, con nota prot. n. 9297/A2003D del 12 maggio 2026, il parere in merito alla richiesta di autorizzazione;
- 2) comunicare all'Ente Palio di Cameri ETS, con nota prot. n. 9598/A2003D del 18 maggio 2026, l'avvio del procedimento e la sua sospensione in attesa del parere della Direzione Regionale Sanità e di integrazioni da parte dell'Ente organizzatore stesso, consistenti in:
 - bibliografia che comprovi l'utilizzo degli animali nell'ambito della manifestazione attraverso riferimenti precisi alla tradizione storica e popolare.

Nell'istanza presentata, l'Ente Palio di Cameri ETS dichiara che:

- lo svolgimento dell'edizione 2026 del Palio di Cameri è previsto per il 13 settembre 2026 in concomitanza con la Festa Patronale;
- lo svolgimento è previsto nel centro storico, snodandosi per un percorso di 500 metri di lunghezza la cui planimetria è stata allegata alla domanda; sono state fornite indicazioni sul percorso, la lunghezza della corsa, le corsie e la relativa larghezza;
- l'intero tracciato sarà protetto da un transennamento continuo e ricoperto da uno strato di circa dieci centimetri di sabbia “litta”, studiato per attutire il passaggio degli asini e garantire condizioni di gara ottimali;
- eventuali sporgenze di manufatti nel percorso o punti più sensibili sono mitigati con apposite balle di fieno;
- al Palio partecipano tre asini per ciascun Rione;
- gli asini impiegati, di età compresa tra i quattro e i quattordici anni, verranno montati “a pelo”: è dunque richiesto il divieto assoluto di sella, staffe o qualsiasi altro ausilio che possa facilitare la stabilità del fantino in groppa;
- il regolamento vieta categoricamente l'uso di pungoli o frustini e qualsiasi forma di maltrattamento,
- le redini dovranno essere corte (tipo dressage) con lunghezza massima complessiva di 2,5 metri, così da garantire un controllo sicuro e rispettoso degli animali;
- i fantini sono preventivamente sottoposti ad esami per accertare la presenza di alcool con pre test in uso alla Polizia Locale; vengono anche perquisiti al fine di verificare la presenza di attrezzatura o strumenti non consentiti;
- durante la manifestazione sarà presente un veterinario ippiatra nominato dall'Ente organizzatore,

che presidierà il percorso insieme ad un'ambulanza veterinaria in pronta reperibilità sul tracciato;

- una clinica veterinaria è stata avvisata della competizione e rimarrà in allerta per eventuali interventi urgenti, assicurando un'assistenza completa e tempestiva in caso di necessità;
- il veterinario ippiatra visiterà gli asini prima e dopo ogni gara per garantirne l'incolumità;
- i quadrupedi potrebbero essere sottoposti ad esami antidoping a giudizio dei veterinari presenti;
- gli asini verranno caricati e scaricati in un'area di parcheggio (indicata nella domanda) e raggiungeranno il piazzale antistante l'inizio della manifestazione attraverso un corridoio esclusivamente riservato agli animali, interdetto al pubblico per motivi di sicurezza;
- gli ospiti equini non sosterranno nell'area di carico e scarico, ma verranno immediatamente condotti nel cortile comunale, dove troveranno un'area ombreggiata e protetta per il riposo pre-gara;
- l'abbeveraggio sarà garantito tramite secchielli da 25 litri, uno ogni tre asini, che verranno riempiti dall'apposito rubinetto presente nel cortile;
- la competizione si articolerà in due momenti distinti. Nella fase iniziale si disputeranno quattro batterie, ciascuna composta da tre cavalcature, al termine delle quali l'ordine di arrivo determinerà la composizione delle rispettive finali;
- per prima si svolgerà la finale dei terzi classificati, a seguire quella dei secondi e infine la finale riservata ai primi arrivati in batteria. Al termine di quest'ultima, il rione che avrà conseguito il punteggio più elevato si aggiudicherà il Palio;
- in caso di pioggia tale da poter creare problemi la manifestazione non verrà svolta,
- il Palio viene svolto in conformità a quanto previsto dalla legge 189/2004, dal D.P.C.M. del 28 febbraio 2003, dalla D.G.R. n. 32-5438 del 5/3/2007, dalle "Linee guida regionali inerenti l'utilizzo degli equidi nelle manifestazioni popolari" e dal vigente Regolamento del Palio degli asini di Cameri, rispettando le condizioni di competenza veterinaria e garantendo, durante lo svolgimento della manifestazione, le attività di vigilanza e controllo sul benessere degli asini;
- il riconoscimento di carattere storico e culturale è già stato ottenuto ed autorizzato nel 2025.

Nella domanda sono inoltre esposte le motivazioni storiche e tradizionali all'origine della manifestazione e ad essa è stata allegata la seguente documentazione:

- dichiarazione di esenzione dall'imposta di bollo;
- Atto costitutivo e Statuto dell'Associazione Ente Palio di Cameri ETS;
- Curriculum dell'Ente;
- Regolamento del Palio degli Asini;
- planimetria;
- percorso carico-scarico;
- schema gara batterie;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 182 del 4 settembre 1987;
- copia determinazione dirigenziale DD 273/A2003D/2025 del 29 luglio 2025 (autorizzazione 2025);
- copia determinazione dirigenziale DD 705/A2202A/2024 del 22 maggio 2024 (iscrizione al RUNTS);
- numero due documenti relativi al valore storico dell'iniziativa.

L'Ente Palio di Cameri ETS ha trasmesso a mezzo posta elettronica certificata in data 28 maggio 2026 (prot. arrivo n. 10373/A2003D del 28 maggio 2026), la documentazione integrativa costituita da:

- citazione bibliografica ad approfondimento dei cenni storici già trasmessi.

Con nota prot. n. 13563/A1400B del 29 maggio 2026 (prot. arrivo n. 10561/A2003D del 1° giugno 2026), la Direzione Regionale Sanità – Settore Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare ha trasmesso la documentazione ad essa pervenuta da parte dell'A.S.L. Novara (ASL

NO) e ha comunicato il proprio parere favorevole all'accoglimento dell'istanza.

La nota dell'A.S.L. Novara (NO) (prot. n. 35990_AS� NO del 25 maggio 2026), trasmessa in allegato al parere del Settore Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare della Regione Piemonte (e da questo ricevuta il 26 maggio 2026, prot. arrivo n. 13148/A1409B), esprime essa stessa parere favorevole allo svolgimento dell'iniziativa, evidenziando che:

- "preso atto della documentazione prodotta dall'Ente Palio di Cameri ETS alla luce della normativa vigente in materia di benessere animale durante le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole allo svolgimento della manifestazione 'Palio di Cameri'".

Verificata la completezza della documentazione prodotta dall'Ente Palio di Cameri ETS;

acquisito il parere necessario della Direzione Regionale Sanità – Settore Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare per la valutazione dell'istanza presentata dall'Ente Palio di Cameri ETS;

si rende necessario riprendere l'iter del procedimento in argomento e procedere all'autorizzazione, riconoscendone il carattere storico e culturale, della manifestazione "Palio di Cameri" – Edizione 2026 - di Cameri, fatti salvi i pareri e le autorizzazioni di competenza di altri Enti.

Tutto ciò premesso e considerato,

attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto trattasi di mero provvedimento di autorizzazione;

precisato di individuare, nel firmatario del presente provvedimento, Marco Chiriotti, il Responsabile del procedimento;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361"

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni e integrazioni;
- la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14, "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" s.m.i.;

- la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1, "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), articoli 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
- gli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23, "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", articoli 17 e 18;
- la legge 20 luglio 2004, n. 189, "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003, "Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy";
- la nota della Regione Piemonte - Direzione Sanità Pubblica - Settore Sanità Animale ed Igiene degli Allevamenti prot. n. 8999/27.03 del 15 giugno 2004, "Linee guida regionali inerenti l'utilizzo di equidi od altri animali ungulati in corse, gare e varie manifestazioni popolari";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 32-5438 del 5 marzo 2007 "Legge 20 luglio 2004, n. 189, 'Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate'. Definizione dei criteri per il riconoscimento del carattere storico e culturale delle manifestazioni";
- le note del Garante regionale per i Diritti degli animali prot. n. P00004118/A02060-04 19/02/19 CR, prot. n. P00004120/A02060-04 19/02/19 CR, prot. n. P00004121/A02060-04 19/02/19 CR;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 46-4520 del 29 dicembre 2016 recante "Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport - area Cultura. Revisione ed individuazione dei nuovi termini di chiusura dei procedimenti amministrativi relativi a funzioni amministrative esercitate in proprio dalla Regione e di quelli riallocati in capo alla Regione a seguito dell'entrata in vigore della l.r. n. 23/2015 e smi. Revoca della DGR. n. 22-3045 del 5.12.2011 e smi.";
- in conformità con gli indirizzi impartiti in merito dal Consiglio Regionale con D.C.R. n. 89-13551 del 17 giugno 2026 recante "Approvazione del Programma triennale della cultura per il triennio 2025/2027, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 1° agosto 2018, n. 11";

determina

di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, ai fini di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 189/2004, la manifestazione "Palio di Cameri", in svolgimento a Cameri (NO) il 13 settembre 2026, riconoscendone il carattere storico e culturale.

Ciò fatti salvi i pareri e le autorizzazioni di competenza di altri Enti, e con obbligo di rispetto:

- di quanto previsto dal D.P.C.M. 28 febbraio 2003, come richiamato dalle successive Ordinanze ministeriali;
- delle linee guida regionali in materia di cui alla nota prot. n. 8999/27.03 del 15 giugno 2004;

di attestare che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa indicato;

di notificare all'Ente Palio di Cameri ETS il contenuto del presente atto.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero ricorso straordinario di cui al Capo Terzo del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione del Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 (Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte).

Ai sensi dell'art. 26 comma 2 del D. Lgs. 33/2013 la presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE (A2003D - Promozione delle Attività culturali)
Firmato digitalmente da Marco Chiriotti